

Osservazioni Terna ai documenti per la consultazione 481/2019/R/EEL e 457/2019/R/EEL

CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO INFRAPERIODO DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA E OUTPUT-BASED DELLA QUALITÀ RELATIVA AI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA Orientamenti finali

Sommario

1.	EXECUTIVE SUMMARY.....	3
2.	CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI NEL NPR2.....	6
3.	SISTEMI DI INCENTIVAZIONE	13
4.	CORRISPETTIVI PER L'ENERGIA REATTIVA	16
5.	QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE.....	18
6.	[...OMISSIS...].....	19

1. Executive summary

- 1.1. Terna condivide gli orientamenti dell'Autorità circa l'esigenza di **garantire continuità e stabilità del quadro regolatorio** nell'ambito dell'aggiornamento infra-periodo prevedendo, al contempo, interventi su specifici aspetti della regolazione per il servizio di trasmissione al fine di definire un quadro regolatorio coerente con gli altri servizi regolati.
- 1.2. In particolare, **Terna condivide l'orientamento di ripristinare forme di remunerazione dei lavori in corso (LIC)** per il servizio di trasmissione di energia elettrica. Tuttavia, si ribadisce quanto già evidenziato in risposta al precedente documento di consultazione, ovvero la necessità di **ridurre al minimo le asimmetrie nel livello di remunerazione dei lavori in corso previsto per la trasmissione** rispetto alla distribuzione elettrica (dove è riconosciuto il WACC base su tutti i LIC) e trasporto gas (dove è riconosciuto un WACC "ridotto", calcolato con un D/E pari 4, sempre su tutti i LIC).
- 1.3. La proposta di remunerazione dei LIC prospettata nel DCO, basata sul riconoscimento parziale dei LIC secondo un tasso decrescente in funzione dell'anzianità di spesa, sembra invece estendere alla trasmissione elettrica logiche di riconoscimento recentemente proposte e adottate per il servizio di gestione dei rifiuti e per il settore idrico. Tali settori sono però molto diversi dalla trasmissione in termini sia di tipologia e complessità degli interventi sia di quadro normativo di riferimento per la remunerazione degli investimenti.
- 1.4. Con riferimento al settore idrico, in particolare, la previsione di un parziale riconoscimento dei LIC è coerente con gli esiti del referendum del giugno 2011 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 26/11, per cui non è previsto alcun riferimento alla "remunerazione" del capitale investito, costituendo la tariffa solamente un corrispettivo volto ad assicurare il "recupero dei costi" sostenuti.
- 1.5. In ragione di tali considerazioni, Terna richiede una differente articolazione dei tassi di remunerazione rispetto a quella prospettata dall'Autorità nel documento di consultazione. La soluzione più idonea a contemperare anche i diversi obiettivi prefissati dall'Autorità **appare quella di prevedere un tasso fisso pari al 5,2% per tutti e quattro gli anni del meccanismo proposto.**
- 1.6. In subordine, qualora l'Autorità volesse confermare la previsione di tassi decrescenti nel tempo, andrebbe quantomeno garantita a Terna l'applicazione di un tasso di remunerazione **pari al 5,6% per il primo anno del meccanismo o, in alternativa, l'estensione della remunerazione anche alle spese del quinto anno ad un tasso del 2,4%, confermando inoltre la possibilità di presentare le istanze di cui alla Delibera**

129/18, per progetti con beneficio elevato che presentano una complessità realizzativa particolarmente significativa, con una spesa iniziale non comprimibile/ottimizzabile all'interno dei quattro anni del meccanismo previsto dall'Autorità. Viceversa, **si rischierebbe di fornire un incentivo distorto al gestore di rete** alla realizzazione di interventi meno complessi ma con minore beneficio per il sistema elettrico

- 1.7. In tema di modalità di riconoscimento dei costi operativi, Terna condivide l'ipotesi di mantenimento anche per l'NPR2 di un profit sharing simmetrico. Si ribadisce, tuttavia, l'esigenza di **garantire il pieno riconoscimento dei costi operativi in un contesto di costi crescenti rispetto all'anno base di riferimento** utilizzato di norma per la fissazione delle tariffe (costi dell'anno 2018).
- 1.8. Come sostenuto in risposta al DCO 337/2019 e confermato dall'analisi dei dati di preconsuntivo 2019 e budget 2020 trasmessi all'Autorità con comunicazione del 28 ottobre (PROT. P2019 0075299), **tale aumento dei costi è strettamente dipendente dalla transizione energetica**, sia in termini di gestione e mantenimento di nuovi asset, su cui non è possibile sfruttare le tradizionali economie di scala (HVDC, batterie, compensatori etc.), sia in termini di sviluppo di soluzioni innovative e competenze necessarie per affrontare **le nuove complessità tecniche e di gestione in sicurezza del sistema elettrico** (riduzione di inerzia nel sistema e di potenza di corto circuito, crescenti problematiche in termini di regolazione di tensione, oltre alle note problematiche di adeguatezza alla punta).
- 1.9. In merito, Terna ritiene opportuno che la regolazione tariffaria intercetti tali nuove esigenze consentendo la piena copertura di tutti i costi operativi sostenuti anche **attraverso deroghe dagli obiettivi di efficientamento del servizio di dispacciamento considerato il beneficio sistemico significativo** derivante delle nuove attività svolte rispetto ai costi associati.
- 1.10. Al fine di riconoscere le nuove esigenze di spesa nel prossimo semiperiodo NPR2 Terna condivide la possibilità ipotizzata dall'Autorità **di utilizzare gli strumenti tariffari già previsti quali il parametro Y-factor**, purché tale strumento possa essere attivato dall'impresa in presenza di ogni costo sorgente derivanti dalle nuove attività. Allo stesso modo, dovrebbe essere **introdotto uno specifico fattore correttivo (Z-factor) per riconoscere i costi incrementali, rispetto al 2018, derivanti dai nuovi investimenti**, così come già previsto per il trasporto gas (Delibera 114/2019).
- 1.11. Con riferimento ai profili euro-unitari, Terna evidenzia che nel corso del NPR1 ha assunto personale facendo affidamento sulle disposizioni delle Delibere 815/16, 909/17 e 431/18, che hanno riconosciuto a Terna nel tempo un valore di spesa annua per risorse addizionali, al di fuori dei meccanismi di efficientamento. **Tale valore non risulta essere pienamente riflesso nei costi a consuntivo dell'anno 2018** che l'Autorità

intende prendere a riferimento per la determinazione dei livelli iniziali di costo operativo riconosciuto per il primo anno del NPR2 (2020), ciò in ragione delle difficoltà riscontrate nell'individuazione di profili idonei alle nuove attività richieste. Riteniamo dunque necessario che il **riconoscimento di queste partite sia previsto sulla base dei valori a preventivo**, con successivo congruaggio in base ai valori a consuntivo. In subordine, in una logica di semplificazione, potrebbe essere previsto un riconoscimento annuo fisso pari al costo comunicato per il 2020. In questo caso, si dovrà prevedere il riconoscimento dei costi sorgenti per eventuali nuove attività richieste da modifiche regolatorie e normative, anche di natura comunitaria, attraverso il fattore correttivo Y-factor ovvero, per attività sorgenti che possano non derivare da mere modifiche normative, attraverso il riconoscimento - in una logica *output-based* - di un premio annuale che garantisca almeno la copertura dei predetti costi sorgenti rispetto ai costi operativi riconosciuti nella tariffa 2020.

- 1.12. Con riferimento a quanto prospettato nel DCO 457/2019 in tema di regolazione della qualità del servizio di trasmissione, **Terna accoglie con favore l'orientamento dell'Autorità di confermare per il 2020 l'attuale regolazione**, rimandando quindi eventuali ipotesi di scorporo dall'indicatore ENSR della forza maggiore alla definizione puntuale di meccanismi di incentivazione lato resilienza.
- 1.13. In merito, Terna ritiene opportuno che tali aspetti siano trattati congiuntamente al fine di evitare che la nuova regolazione in vigore dal 2021 possa ridurre i livelli di incentivazione oggi riconosciuti. In ogni caso, dovrà essere lasciata a Terna **la facoltà di scegliere se continuare ad essere incentivata con gli attuali livelli obiettivo dell'ENSR fino al 2023** (inclusivi dell'energia non fornita dovuta a forza maggiore) o se aderire alla nuova regolazione incentivante la resilienza con conseguente ricalcolo dei livelli obiettivi dell'ENSR al netto della forza maggiore.
- 1.14. **Tale scorporo non dovrà in ogni caso essere accompagnato dagli ulteriori interventi di revisione "infra-periodo"** della regolazione premi-penalità proposti nel DCO 337/2019, che rappresenterebbero una forte discontinuità rispetto al quadro di regole già fissato dall'Autorità fino al 2023.
- 1.15. Di seguito si riportano osservazioni puntuali che si ritengono esaustive rispetto agli spunti di consultazione.

2. Criteri di riconoscimento dei costi nel NPR2

Riconoscimento delle immobilizzazioni in corso

- 2.1. Terna apprezza l'orientamento dell'Autorità volto a migliorare il livello di remunerazione atteso dei LIC attraverso una diversa articolazione temporale dei tassi previsti in funzione dell'anzianità di spesa. Le misure di intervento prospettate non sono tuttavia ancora sufficienti ad eliminare l'asimmetria esistente con gli altri servizi regolati, continuando infatti a penalizzare il servizio di trasmissione.
- 2.2. **Nel trasporto gas**, preso a riferimento dall'Autorità al punto 15.10 della consultazione, **la regolazione prevede infatti il riconoscimento dell'intero stock delle immobilizzazioni in corso**, senza quindi vincoli temporali rispetto all'anno di spesa, **secondo un WACC costante**, determinato secondo un rapporto D/E pari a 4.
- 2.3. Facendo salve le esigenze dell'Autorità di fornire un incentivo al contenimento del LIC favorendo al contempo l'accelerazione all'entrata in esercizio degli investimenti, Terna **ritiene che il meccanismo proposto in consultazione possa essere ulteriormente rimodulato in modo da garantire una remunerazione complessiva dei LIC di Terna il più possibile in linea a quella riconosciuta nel trasporto gas**.
- 2.4. A tal fine, **Terna ritiene necessario garantire una remunerazione ad un tasso fisso del 5,2% per tutti i 4 anni** di anzianità dei LIC. Come già espresso nella risposta al documento di consultazione 337/2019, i LIC afferenti al servizio di dispacciamento ed al Piano di difesa, caratterizzati per natura da tempistiche di entrata in esercizio di breve durata, dovrebbero trovare pieno riconoscimento tariffario ad un tasso pari al WACC base.
- 2.5. Qualora l'Autorità non volesse derogare dalle modalità di riconoscimento basate sulla previsione di tassi decrescenti nel tempo, si ribadisce quanto già sostenuto in risposta al DCO 337/19, ovvero la necessità di prevedere almeno per il primo anno di spesa - per sua natura incompressibile - il riconoscimento di un tasso pari al WACC base (5,6%) in analogia al servizio di distribuzione elettrica o, in subordine, il riconoscimento delle spese del 5° anno a un tasso del 2,4%.
- 2.6. In aggiunta a quanto al precedente punto, si evidenzia la **necessità di mantenere la possibilità di presentare le istanze di cui alla delibera 129/18 per particolari progetti** preventivamente individuati, sulla base, ad esempio, del beneficio arrecato al sistema elettrico e caratterizzati da una complessità realizzativa particolarmente significativa e da una spesa iniziale non comprimibile/ottimizzabile all'interno dei quattro anni del meccanismo previsto dall'Autorità. Viceversa, infatti, si rischierebbe di definire un meccanismo non equilibrato e con un incentivo molto forte per il gestore a realizzare

interventi meno complessi e di breve durata a discapito di interventi di sviluppo che potrebbero avere alto valore aggiunto per il sistema elettrico (ovvero caratterizzati da IUS elevato e tempi lunghi di realizzazione per maggiore complessità).

Riconoscimento costi operativi NPR2

Costi incrementalі rispetto al 2018

- 2.7. Come evidenziato nella nota trasmessa all'Autorità in data 28 ottobre (PROT. P2019 0075299), **i dati di preconsuntivo del 2019 e le stime sulla loro evoluzione attesa dal 2020 indicano una crescita dei costi ricorrenti di Terna [...omissis...] rispetto al 2018**, anno che l'Autorità intende prendere a riferimento ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per il semi-periodo NPR2 (2020-23).
- 2.8. **Tali costi incrementalі sono sostanzialmente riconducibili alla crescita di risorse necessaria ad affrontare le sfide derivanti dalla trasformazione energetica e la gestione in sicurezza del sistema elettrico, oltre che all'espansione della rete di trasmissione.** In merito Terna ribadisce la necessità di appositi correttivi per garantire la piena copertura di tali costi incrementalі derivanti dalla crescita del perimetro di attività svolte.
- 2.9. **Con particolare riferimento al dispacciamento, inoltre, è necessario prevedere il superamento delle attuali logiche di efficientamento dei costi.** Come evidenziato recentemente anche da altri regolatori europei, a partire da OFGEM¹, tale approccio rappresenta, infatti, un ostacolo allo sviluppo di attività propedeutiche ad una gestione efficace del sistema elettrico, i cui benefici per il sistema superano di diversi ordini di grandezza i relativi costi.
- 2.10. Continuare a focalizzare l'attenzione sulla minimizzazione dei costi del dispacciamento, senza tenere conto di tali benefici, rischia di distorcere l'incentivo ad investire in nuove attività ad alto valore aggiunto per i consumatori e, più generale, per il sistema elettrico.
- 2.11. **L'importanza nel promuovere lo sviluppo dell'attività di dispacciamento, risulta evidente anche dall'analisi dei framework regolatori adottati in altri paesi**, a partire proprio da quello inglese, che prevede anche di incentivare il System Operator² su un ampio ventaglio di attività, riconoscendo possibili premialità in funzione delle performance registrate.

¹ Ofgem (28 August 2019), RIIO-2 ESO: Decision and further consultation, p.50.

² Attraverso uno specifico quadro incentivante ("Electricity System Operator reporting and Incentives (ESORI) arrangements")

- 2.12. **Si allega a tale proposito uno studio realizzato da NERA Economic Consulting**, che richiama gli aspetti metodologici di riconoscimento dei costi del dispacciamento adottati in alcuni Paesi europei ed extraeuropei. **Da tale studio è possibile evincere come diversi Regolatori abbiano adottato per il SO un modello di copertura dei costi di tipo *pass-through* o comunque forme tali da garantire un pieno riconoscimento tariffario dei costi** (es. UK, Spagna, Australia), anche introducendo meccanismi di incentivazione specifici e, più in generale, promuovendo un approccio al riconoscimento dei costi più flessibile che in passato, allo scopo di garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento di attività nuove o più complesse.
- 2.13. Con specifico riferimento all'esperienza regolatoria in UK, dallo studio emerge, in particolare, come Ofgem abbia recentemente deciso, con riferimento alle attività del SO, di abbandonare le logiche di remunerazione tradizionalmente utilizzate per la trasmissione elettrica e focalizzate sulla minimizzazione dei costi, rimuovendo meccanismi di sharing ed introducendo anzi una remunerazione *pass-through* per i costi efficienti sostenuti.
- 2.14. Con riferimento alla prevista possibilità di utilizzare il parametro Y-factor ai fini del riconoscimento dei costi incrementali rispetto all'anno di riferimento, **Terna evidenzia la necessità di una applicazione fattiva di tale strumento** - ad oggi mai applicato per il settore elettrico - **non limitandone la previsione ai soli casi di spese significative o avente carattere di eccezionalità**. Al pari di quanto proposto dall'Autorità per l'aggiornamento delle quote di sharing dei ricavi netti della fibra ottica, **si potrebbe prevedere un contestuale aggiornamento anche con riferimento ai costi sorgenti delle nuove attività**, applicando in questo modo il meccanismo dell'Y-factor in maniera automatica.
- 2.15. **In ogni caso, andrebbero previste, nel corso del periodo regolatorio, modalità di aggiornamento dei costi operativi incrementali legati a nuovi investimenti o variazioni di perimetro** (c.d. Z-factor) in analogia a quanto recentemente stabilito per il trasporto gas. Uno strumento di questo tipo consentirebbe, in un contesto come quello della trasmissione elettrica, ormai maturo e con limitati margini di efficientamento, di recuperare il costo operativo sorgente dei nuovi interventi previsti nel piano industriale di Terna (HVDC, batterie, compensatori) o da variazioni del perimetro della rete di trasmissione nazionale o degli asset di dispacciamento (merchant lines e altri asset funzionali alla RTN, come ad esempio le CP funzionali al servizio di trasmissione o anche l'esigenza di costituire il back up della sala controllo evidenziato nella nota del 28 ottobre 2019 - PROT. P2019 0075299) che altrimenti non troverebbe copertura.

Costi connessi a profili euro-unitari

- 2.16. Nel documento di consultazione l'Autorità propone di assoggettare a recuperi di produttività i costi del personale legati ai profili euro-unitari (es. integrazione Mercati e implementazione Network Codes), senza fare riferimento ad altri costi a piè di lista.
- 2.17. Terna non condivide tale proposta in quanto si tratta di oneri sostenuti - al pari dei costi per la partecipazione ad associazioni e progetti transnazionali - per attività richieste a Terna in ambito europeo ai fini della gestione del mercato elettrico (es. integrazione dei mercati di bilanciamento ed infragiornalieri, implementazione di codici di rete europei, Clean Energy Package), attività che Terna deve presidiare in modo efficace e costante.
- 2.18. Coerentemente con tali finalità, evidenziamo che **con Delibere 815/16, 909/17 e 431/18 la stessa Autorità aveva già previsto il riconoscimento a Terna di risorse aggiuntive** destinate allo svolgimento di tali nuove attività. Nel 2018 le risorse impiegate in tali attività sono risultate inferiori rispetto a quelle già autorizzate dall'Autorità a causa delle riscontrate nell'individuazione di profili idonei alle nuove attività richieste. In merito a tale aspetto evidenziamo inoltre che le assunzioni perfezionate nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 non possono manifestare il relativo costo annuale prima del 2020.
- 2.19. In tal senso, la **previsione di un criterio di efficienza ex-post che prenda riferimento** - al pari degli altri costi operativi soggetti a price-cap - **il livello dei costi sostenuti nel 2018** rappresenterebbe un segnale contrario alle decisioni già assunte dall'Autorità, generando un **mancato riconoscimento per Terna di costi già previsti dalla regolazione**.
- 2.20. **Riteniamo dunque che il riconoscimento di tali partite debba comunque continuare ad essere determinato**, per ogni anno del NPR2, **sulla base dei costi a preventivo comunicati da Terna**, considerando tali costi "passanti" ed **escludendoli pertanto dal perimetro di applicazione del price cap**, trattandosi di partite in alcun modo efficientabili. In altre parole, riteniamo che ogni anno tali partite debbano essere riconosciute sulla base dei relativi valori a preventivo per il medesimo anno, al pari dei costi per la partecipazione ad associazioni/progetti transnazionali, rispetto alle quali Terna non ha controllo. [...omissis...]
- 2.21. **In subordine**, qualora l'Autorità non ritenesse percorribile adottare tale approccio, in un'ottica di semplificazione si potrebbe prevedere, per le partite diverse dai costi per la partecipazione obbligatoria ad associazioni/progetti transnazionali, **un riconoscimento annuale per i costi del personale legati ai profili euro-unitari fisso nel corso del NPR2 e pari al valore a preventivo riconosciuto per l'anno 2020** (continuando quindi a riconoscere gli altri costi a piè di lista per ogni anno del NPR2 sulla base dei valori a preventivo del medesimo anno). In ogni caso, **qualora si verificassero successivi incrementi di costo** relativamente a tali partite legati a nuove attività oggi non previste e derivanti da modifiche del quadro normativo e/o regolatorio, non solo nazionale ma

anche europeo, tali maggiori costi **dovranno essere riconosciuti attraverso il fattore correttivo Y-factor ovvero**, qualora non derivanti da mere modifiche del quadro normativo, **attraverso il riconoscimento - in una logica output-based - di un premio annuale** che garantisca almeno la copertura dei predetti costi sorgenti rispetto ai costi operativi riconosciuti nella tariffa 2020.

Ripartizione dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel NPR1

- 2.22. Terna condivide l'orientamento dell'Autorità di dare continuità al quadro di regole già previsto per l'NPR1, confermando i meccanismi di ripartizione simmetrica e le modalità di definizione dell'X-factor con l'obiettivo di riassorbire, entro la fine del NPR2, la quota di eventuali maggiori efficienze conseguite nel semi-periodo 2016-2019. A tal fine, l'X-factor dovrà essere determinato in continuità con le logiche adottate nell'NPR-1, prevedendo di scontare, in particolare, dai costi operativi riconosciuti nella tariffa dell'anno 2020 il 50% delle maggiori efficienze unitamente alla prima quota di restituzione annua del rimanente 50% (quota pari ad un quinto) e le rimanenti quattro quote negli anni successivi (il costo operativo riconosciuto nella tariffa dell'anno 2023 dovrà contenere quindi l'ultima quota residua).
- 2.23. Inoltre, al fine di garantire la restituzione dell'esatto ammontare delle maggiori efficienze entro il termine del NPR2 l'X-factor dovrà essere determinato approssimandone il valore alla seconda cifra decimale (coerentemente con le logiche seguite per altri parametri, quali l'inflazione) ed applicato al valore del costo riconosciuto utilizzato per la sua determinazione. Viceversa, la restituzione dell'esatto ammontare delle maggiori efficienze non sarebbe garantito.
- 2.24. La scelta di determinare il valore dei maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel NPR1 sul perimetro di trasmissione, includendo in quest'ultimo anche le reti in alta e altissima tensione già di proprietà di FSI, appare contraria al quadro di regole definito con Delibera 517/15, con cui l'Autorità ha già stabilito uno specifico X-factor e ne ha previsto applicazione per un determinato orizzonte temporale. Tale scelta, in assenza di una revisione dell'X-factor fissato nella Delibera 517/15 determinerebbe una maggiore restituzione delle efficienze potenzialmente conseguite, non garantendo coerenza con il livello ottimale previsto dalla stessa delibera al termine del sentiero di efficientamento.
- 2.25. Terna ritiene **necessario che il valore delle maggiori efficienze realizzate nel corso del NPR1 venga calcolato a parità di perimetro rispetto ai costi operativi rilevati nell'anno 2014** e utilizzati, in occasione dell'ultima revisione tariffaria, per la determinazione degli attuali livelli di costi operativi riconosciuti.
- 2.26. In tale ottica, **dalla base costi dell'anno 2018 dovranno essere esclusi i costi relativi a nuove attività poste in capo a Terna dalla regolazione dopo il 2014**, come

nel caso del TIME che, a valere dal 2017, ha previsto il trasferimento della responsabilità di alcune attività previste per il servizio di misura dai distributori al gestore della rete di trasmissione.

2.27. Allo stesso modo, dovrebbero essere esclusi i costi incrementali del dispacciamento riconosciuti dalla regolazione dal 2016 con meccanismi a piè di lista. In particolare, ci si riferisce ai **costi del 2018 per la partecipazione ad ENTSO-E incrementali rispetto al 2017** (delta fee annuale), per i quali la regolazione ha già previsto modalità di riconoscimento a preventivo/consuntivo, con ciò escludendo di fatto l'applicazione di meccanismi di efficientamento, al pari delle altre partite di dispacciamento oggi riconosciute a piè di lista.

2.28. Parimenti andrebbero esclusi i **costi incrementali sostenuti nel NPR1 per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla regolazione output based** - e quindi non presenti nel 2014 - previste dalla delibera 884/17 e riconosciute in via transitoria, limitatamente al periodo 2017-19, tramite un premio annuale per un valore annuo di 1,5 Milioni di euro, in linea con il valore di consuntivo 2018 trasmesso da Terna nell'ambito del processo di rendicontazione previsto per tali costi dalla medesima delibera 884/17 (Prot. Terna 73623 del 21/10/2019).

Ricavi netti derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura per finalità diverse

2.29. Nel documento di consultazione l'Autorità propone la previsione di uno *sharing* annuale dei ricavi netti derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura per finalità diverse (es. IRU su fibra ottica) con l'obiettivo di trasferire tempestivamente ai clienti finali, correggendo il livello dei costi riconosciuti, eventuali marginalità incrementali rispetto all'anno 2018 preso a riferimento per la determinazione iniziale dei costi riconosciuti del NPR2.

2.30. Terna non è contraria a tale previsione, a condizione che tale aggiornamento annuale dei costi riconosciuti consenta di intercettare anche i costi operativi incrementali rispetto all'anno preso a riferimento per la valorizzazione del costo iniziale del NPR2.

2.31. **Non si condivide**, invece, **quanto prospettato rispetto alla possibile futura applicazione di meccanismi di sharing sui costi di investimento**. Occorre infatti considerare che gli investimenti sulla rete di trasmissione nascono per rispondere ad esigenze elettriche ed i relativi costi riflettono soluzioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio elettrico.

2.32. **Al riguardo, si ritiene dunque che, con riferimento al servizio di trasmissione, non sia necessario un intervento sul TIUC** finalizzato all'attivazione, all'interno dell'attività di trasmissione, di ambiti contabili/comparti dedicati al trattamento delle partite in questione.

Costi di misura

- 2.33. Terna ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di riconoscere nel perimetro della tariffa di trasmissione i costi operativi e di capitale sostenuti da Terna a seguito del cambio di responsabilità previsto dal TIME, prima attribuite alle imprese distributrici.
- 2.34. Al riguardo, si ritiene necessario esplicitare che tali costi sono di esclusiva competenza di Terna, prevedendo che confluiscano in una nuova componente tariffaria dedicata (es. CTR_{MIS}) o già esistente (es. CTR_{PREMIUM}) da sottrarre al meccanismo di ripartizione del gettito di trasmissione tra i diversi Titolari di porzioni di rete.

IFRS16

- 2.35. In merito alle modalità regolatorie da adottare per tener conto delle disposizioni introdotte dal principio IFRS16, che riguarda il trattamento contabile dei contratti di leasing operativo, non si vedono criticità rispetto alle ipotesi prospettate in consultazione purché tali modalità siano tali da consentire il pieno recupero dei costi in questione.

INTER TSO Compensation

- 2.36. In merito all'orientamento dell'Autorità di prevedere dal 2020 la copertura degli oneri derivanti per Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia su rete estere attraverso le tariffe di trasmissione, e non più quindi tramite l'uplift, non si ravvisano criticità a condizione che la regolazione economica di tali partite sia mantenuta in linea con quella attuale, al fine di non generare squilibri in capo a Terna.
- 2.37. A tal fine, il riconoscimento di tali partite dovrà avvenire sulla base della previsione di spesa fornita da Terna e dovrà essere previsto conguaglio in funzione della spesa effettiva annualmente sostenuta.
- 2.38. Con l'occasione si evidenzia che la stima dell'onere atteso, per l'anno 2020, in relazione all'adesione di Terna al sopra citato meccanismo è in linea con i valori riportati del DCO. Tale valore sarà comunicato da Terna all'Autorità secondo le consuete modalità e tempistiche.
- 2.39. Al riguardo, come detto con riferimento ai costi di misura (punto 2.34), si ritiene necessario esplicitare che gli oneri legati al meccanismo di *INTER TSO Compensation* è di esclusiva competenza di Terna, prevedendo che confluiscano in una nuova componente tariffaria dedicata (es. CTR_{ITC}) o già esistente (es. CTR_{PREMIUM}), da sottrarre al meccanismo di ripartizione del gettito di trasmissione tra i diversi Titolari di porzioni di rete.

3. Sistemi di incentivazione

Incentivazione all'efficienza degli investimenti

- 3.1. Con riferimento alla proposta di premio per l'efficienza dei costi di investimento per la realizzazione di nuova capacità di trasporto, Terna condivide l'utilizzo dei valori di costo unitario riportati nella tabella al punto 16.9 della consultazione per il calcolo del coefficiente moltiplicativo da applicare ai premi per la realizzazione di capacità obiettivo, attualmente disciplinati dal TIQ.TRA.
- 3.2. Inoltre, come già proposto in precedenti consultazioni, Terna evidenzia l'opportunità di estendere logiche di incentivazione all'efficienza dei costi di investimento anche ad altre tipologie di investimento. Tali sistemi di incentivo potrebbero prevedere premi/penalità in relazione alla differenza tra costo effettivo e una predefinita baseline di costo.
- 3.3. Tali schemi di incentivazione potrebbero essere eventualmente sperimentati su progetti pilota, al fine di testare modalità e processi di definizione della baseline di costo. Nell'ambito di questi progetti pilota potrebbe essere sperimentato anche l'utilizzo di meccanismi di gestione del rischio (es. cosiddetti 're-opener') al fine di minimizzare il rischio legato ai livelli di incertezza rispetto alla baseline di spesa.

Promozione all'unificazione della rete di trasmissione

- 3.4. Terna condivide gli orientamenti prospettati dall'Autorità nel documento di consultazione per la promozione all'unificazione della RTN.
- 3.5. In tale ottica, si condivide anche la proposta di estensione del meccanismo incentivante alle "merchant line" a fine esenzione.

Meccanismi di incentivazione output-based

- 3.6. Con riferimento alle proposte formulate dall'Autorità in merito all'eventuale modifica delle attuali disposizioni di cui Titolo 8 del TIQ.TRA, descritte al punto 14.3 della consultazione, Terna evidenzia l'opportunità di:
- Introdurre eventualmente ulteriori meccanismi di incentivo per nuove attività propedeutiche alla regolazione output based (studi e rapporti su resilienza, reattivo, affinamento ACB ...);
 - mantenere valida anche nei prossimi anni l'attuale opzione di incentivazione sperimentale per l'ottenimento dei contributi *Connecting Europe Facility* (CEF);

- ridurre per il prossimo periodo 2020 – 2023 il numero di analisi costi benefici da assoggettare a verifiche esterne indipendenti (prevedendone, ad esempio, una sola) in una logica di semplificazione del meccanismo di valutazione dei progetti. In ogni caso, le future verifiche delle ACB dovrebbero essere limitate alla sola modalità *expert based*, in ragione dell'inefficacia dimostrata dalla sperimentazione delle verifiche *model based* occorse nel periodo 2018 e 2019.

Meccanismo di incentivazione all'ottenimento dei contributi pubblici

3.7. Terna ritiene necessaria la conferma da parte dell'Autorità per il NPR2 di strumenti di incentivazione per l'ottenimento da parte degli operatori di rete dei contributi pubblici destinati alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, prevedendo appositi correttivi al meccanismo incentivante attualmente previsto dal TIT per renderlo più efficace. [...omissis...].

3.8. [...omissis...].

Ulteriori meccanismi di incentivazione

3.9. Facendo seguito a quanto proposto nell'ambito della consultazione 542/2017, Terna ritiene opportuna la previsione di ulteriori meccanismi di incentivazione in merito ai seguenti aspetti:

- Miglioramento dei procedimenti autorizzativi;
- Stakeholders engagement;
- Riduzione dell'impatto paesaggistico degli interventi.

3.10. Con riferimento al primo aspetto, al fine di incentivare la riduzione delle tempistiche autorizzative dei progetti strategici, come identificati nei Piani di Sviluppo, Terna propone di sperimentare un indicatore di tipo On/Off di verifica del rispetto delle date obiettivo delle milestone autorizzative, da definirsi prendendo tempi medi storici. Tale meccanismo incentivante potrebbe basarsi sul riconoscimento di un premio a Terna in caso di rispetto della tempistica prevista dalla milestone.

3.11. Con riferimento al secondo aspetto, si evidenzia che l'attività di coinvolgimento degli stakeholders sia nazionali che locali ha assunto, ad oggi, un ruolo fondamentale nella definizione dei progetti di sviluppo della RTN. Un esempio in tal senso è rappresentato dalle diverse attività di consultazione e pubblicizzazione dei principali interventi di sviluppo della rete attraverso il Comitato di Consultazione, gli accordi con stakeholders a livello nazionale (WWF, Legambiente, Greenpeace) e gli incontri pubblici a livello locale (denominati "Open Day"). Con riferimento a tale attività si propone di valutare

l'introduzione di appositi indicatori per misurare l'impegno di Terna in relazione a tale processo, cui agganciare, in caso di esito positivo, il riconoscimento di forme di premialità.

- 3.12. Infine, rispetto all'ultimo aspetto, si evidenzia come nelle ultime edizioni del proprio Piano di Sviluppo Terna abbia introdotto una serie di misure volte a ridurre l'impatto visivo delle infrastrutture realizzate in determinate aree di interesse naturalistico. Anche su tali interventi sarebbe opportuno prevedere adeguati meccanismi di premialità.

4. Corrispettivi per l'energia reattiva

- 4.1. Con riferimento alle tempistiche di aggiornamento del corrispettivo per transiti di energia reattiva sulla rete rilevante, Terna evidenzia i limiti legati all'applicazione del nuovo corrispettivo (che verrebbe calcolato come rapporto tra costi e volumi per energia reattiva in un dato anno "test") su un arco di tempo pluriennale, rispetto alla variabilità dei costi per la gestione dell'energia reattiva e dei volumi complessivi di riferimento di energia reattiva prelevata e immessa dalla/nella rete. Per evitare tale rischio, Terna si rende disponibile a fornire un aggiornamento annuale di tali costi e volumi - funzionali al calcolo dei corrispettivi unitari - a fronte del riconoscimento dei costi sorgenti derivanti per Terna da tale nuova attività, eventualmente anche attraverso il riconoscimento di nuove forme di premialità nell'ambito della regolazione output-based (secondo la logica già introdotta con la delibera 884/17).
- 4.2. In merito alla destinazione delle partite economiche derivanti dall'applicazione dei nuovi corrispettivi, Terna ritiene ragionevole la previsione di far confluire nel calcolo del corrispettivo "uplift" (disciplinato all'art. 44 della Delibera 111/06) anche il gettito dei corrispettivi applicati dai distributori per prelievi/immissioni di energia reattiva da parte dei clienti finali connessi in AT e AAT, considerata la natura delle partite economiche interessate (corrispettivi per energia reattiva e corrispettivo uplift), entrambe connesse al mercato per il servizio di dispacciamento.
- 4.3. Al fine di dare attuazione a tale previsione, Terna evidenzia la necessità di adottare nuovi flussi informativi, tra i soggetti eventualmente coinvolti per la regolazione economica di tali partite. Parimenti, potrebbe essere necessario definire con maggior dettaglio le modalità e le tempistiche di attribuzione di queste partite economiche all'uplift. Tali aspetti potrebbero essere approfonditi congiuntamente con l'Autorità e con gli altri operatori coinvolti nel corso del prossimo anno, eventualmente con confronti ed analisi ad hoc, in tempo utile prima dell'avvio della nuova regolazione (previsto dal 2021).
- 4.4. Da ultimo, con riferimento all'ipotesi di previsione dell'applicazione dei corrispettivi con una granularità per fascia oraria su base mensile, Terna ribadisce l'opportunità di una regolazione su base quartoraria. Ciò in quanto una regolazione con minore granularità (oraria o a maggior ragione per fascia oraria) non consente di intercettare eventuali scambi di reattiva fortemente variabili ma con media nulla, che quindi non incorrerebbero in penalità pur potendo causare problemi sul controllo delle tensioni/reattivo sulla rete.
- 4.5. Le difficoltà amministrative ad implementare in tempi brevi una regolazione quartoraria potrebbero essere superate con un adeguamento graduale dei sistemi coinvolti,

articolato per fasi temporali che potrebbero privilegiare, in ordine di priorità, la regolazione dei transiti di reattivo sulla rete rilevante.

5. Qualità del servizio di trasmissione

- 5.1. Con riferimento alle proposte formulate dall'Autorità in tema di regolazione output-based, riportate nel documento di consultazione 457/2019, Terna accoglie con favore l'orientamento dell'Autorità di confermare per il 2020 l'attuale regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, rimandando quindi eventuali ipotesi di scorporo dall'indicatore ENSR della forza maggiore alla contestuale definizione di meccanismi di incentivazione lato resilienza.
- 5.2. Ciò premesso, Terna ribadisce che tale scorporo non dovrà in ogni caso essere accompagnato da ulteriori interventi di revisione "infra-periodo" della regolazione premi-penalità che rappresenterebbero una discontinuità rispetto al quadro di regole già fissato dall'Autorità fino al 2023.
- 5.3. Riguardo all'incremento della resilienza, nel condividere l'orientamento dell'Autorità in merito all'introduzione dal 2021 di meccanismi di incentivazione per gli interventi di "manutenzione straordinaria" e di "prevenzione" (es. dispositivi anti-rotazionali), Terna ribadisce la necessità di far rientrare nel perimetro degli investimenti incentivati anche quelli relativi agli interventi di "sviluppo" (es. interrimento linee o incremento magliature).
- 5.4. Coerentemente con la logica output-based, tali sistemi di incentivazione dovrebbero essere di natura premiante e strutturati sempre in modo da trasferire a Terna una parte dei benefici derivanti dagli investimenti.
- 5.5. In merito alla previsione di meccanismi finalizzati alla riduzione della probabilità di disalimentazione nelle porzioni di rete topologicamente più deboli, Terna condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre nuovi sistemi di incentivazione finalizzati ad incrementare l'affidabilità dell'alimentazione delle cabine primarie.
- 5.6. Trattandosi di una regolazione innovativa, anche a livello europeo, la nuova regolazione richiede tuttavia particolare attenzione nella definizione delle metriche di funzionamento dei futuri sistemi di incentivazione.
- 5.7. In merito Terna conferma la propria disponibilità sin da ora ad approfondire nel corso del 2020 le tematiche connesse a tali sistemi di incentivazione il miglioramento della struttura topologica di rete per consentirne l'introduzione già dal 2021 in concomitanza con l'introduzione di meccanismi di incentivazione per incrementare la resilienza della rete.

6. [...omissis...]